



Direzione Pianificazione  
e Gestione Urbanistica

*direzione19@regione.piemonte.it*

Data Torino, 14.07.2003

Protocollo

**Allegato "A" alla D.G.R. n. 2-10054 in data 22/7/03 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C. vigente del Comune di NICHELINO per la modificazione della destinazione d'uso dell'Ippodromo del galoppo di Vinovo.**

**Modificazioni introdotte "ex officio", ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.77 n. 56 e s.m.i., alle Norme Tecniche di Attuazione.**

**Art. 55 Prescrizioni per BTI, capitolo "Prescrizioni per la sola BT1/n. 786"**

- inserire al 6° comma la precisazione "nel rispetto delle indicazioni che l'Amministrazione potrà fornire a mezzo di specifico atto deliberativo" dopo "attribuite alle strutture complementari"
  - sostituire all'ottavo comma voce "parametri urbanistici ed edilizi" il punto "g)" con il seguente "g) parcheggi privati: i parcheggi privati sono determinati, ai sensi dell'art. 2 della L. 24.3.1989, n. 122, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione."
  - sostituire all'ottavo comma, voce "parametri urbanistici ed edilizi" l'espressione "tale prescrizione prevale su quelle", riportata al punto h), con "sono fatte salve le disposizioni".
  - sostituire all'ottavo comma voce "prescrizioni di verifica da effettuare in forza della L.R. 40/98" la norma proposta con "Il parco commerciale e le opere ad esso connesse sono direttamente da sottoporre a fase di valutazione di cui agli artt. 12 e 13 della L.R.40/98, poiché interessano, anche solo parzialmente, un'area protetta.
- Poiché inoltre il Parco Naturale di Stupinigi è considerato Sito di Importanza Comunitaria S.I.C. (Codice IT1 110004), all'interno della procedura di VIA ai sensi della L.R. 40/98 dovrà inoltre essere effettuata la Valutazione di Incidenza tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, ai sensi del D.P.R. 3 settembre 1997, n. 357 e con le modalità stabilite dal D.P.G.R. 16 novembre 2001, n.16/R..
- Le attività relative agli impianti sportivi localizzati nell'area ACSP/a non rientrano tra le tipologie elencate negli Allegati A e B della L.R 40/98. La realizzazione anticipata di tali previsioni è pertanto subordinata esclusivamente al riconoscimento che gli impianti sportivi suddetti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 , comma

5, costituiscano attività indipendenti ed autonome, tendenzialmente prive di connessione con gli altri interventi soggetti a V.I.A.”.

- aggiungere all’ottavo comma voce “aspetti ambientali e paesaggio” la prescrizione “Fermo restando quanto sopra prescritto, devono intendersi operanti le seguenti ulteriori disposizioni:

- per la componente Rifiuti: all’interno degli strumenti attuativi ed in sede di progettazione degli interventi particolare attenzione dovrà essere posta alle tipologie di rifiuti prodotti (quali ad esempio i rifiuti urbani misti CER 20.0301) ed alle modalità di gestione degli stessi, definendo per la raccolta differenziata il raggiungimento (nel 2004) dell’obiettivo fissato del 35% dei rifiuti urbani prodotti.”

- per la componente Acqua: all’interno degli strumenti attuativi ed in sede di progettazione degli interventi deve essere previsto di dotare il nuovo insediamento di una rete duale di distribuzione delle acque al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate, nonché di tecniche di risparmio della risorsa, secondo le indicazioni dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 11.05.1999.

Inoltre, relativamente allo scarico delle acque di prima pioggia si deve prevedere, ai sensi dell’art.39 del predetto D.Lgs n.152/1999, che esse siano convogliate assieme alle acque nere nelle specifiche reti fognarie, in modo che subiscano un adeguato trattamento di depurazione.

Infine in caso di interferenza di parti interrato del manufatto o di sottopassaggi infrastrutturali con eventuali falde presenti si specifica che in alcun modo può essere mutato il loro flusso originario.

- per quanto riguarda la componente Aria: all’interno degli strumenti attuativi ed in sede di progettazione degli interventi dovrà essere verificato il perseguimento dell’obiettivo del risanamento della qualità dell’aria, come previsto dalla pianificazione regionale e provinciale in materia. A tal riguardo le indicazioni proposte dalle linee-guida relative dovranno essere integrate da quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 400-94695/2003 del 23 aprile 2003, recante l’approvazione del Piano di azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera”.

- all’interno degli strumenti attuativi ed in sede di progettazione degli interventi, per quanto riguarda il tratto di viabilità parallela “complanare” alla tangenziale sud, andando questo ad interessare porzioni marginali di aree boschive, occorrerà eseguire gli interventi di riqualificazione e compensazione ecologica ed ambientale previsti dalla normativa vigente (ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227).

Sarà inoltre necessario che la progettazione di dettaglio delle opere previste risulti particolarmente attenta alle problematiche paesaggistiche e al rispetto degli elementi di interesse naturalistico ambientale presenti.

Gli interventi di riqualificazione e mitigazione paesaggistica ed ecologico-ambientale dovranno essere realizzati contestualmente alla costruzione del centro commerciale, del centro allenamento e delle opere stradali.”

- aggiungere all’ottavo comma voce “caratteri degli insediamenti” la norma “Gli edifici prospicienti la Strada Debouché dovranno essere maggiormente arretrati (verso il centro dell’insediamento) rispetto alla prescritta fascia di inedificabilità di m. 40, consentendo la ricostruzione di una significativa area verde (“avamposto del parco”) tale da schermare il più possibile i nuovi insediamenti nei confronti del Parco di Stupinigi.

I caratteri progettuali (dimensioni, sistemazione, essenze, ecc.) di tale area verde di protezione potranno essere più precisamente calibrati in sede di strumentazione esecutiva e di Valutazione di Impatto Ambientale.”

- aggiungere all’ottavo comma voce “viabilità in progetto – accessibilità” le disposizioni che recitano: “Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi precedenti si precisa ancora che:
  - per quanto riguarda le soluzioni viabilistiche di dettaglio relative alla variante alla S.S. 23, appartenente al demanio regionale, la Direzione Regionale Trasporti dovrà esprimersi in fase di progetto preliminare e definitivo.
  - le previsioni viarie potranno essere integrate con un collegamento pedonale diretto tra l’area commerciale e la stazione ferroviaria in progetto semprechè la proposta stazione, individuata all’interno della Variante generale del P.R.G.C. del Comune di Vinovo, trovi conferma nei programmi degli Enti competenti”.
- inserire all’ottavo comma voce “prescrizioni di carattere idrogeologico” quale primo capoverso la norma che recita: “In fase attuativa si dovranno comunque rispettare e risolvere le criticità segnalate negli studi predisposti a corredo della Variante, anche a seguito delle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione. In particolare dovranno trovare debita soluzione le questioni connesse alla profondità della falda, alle caratteristiche geotecniche dei terreni ed alla presenza del reticolo idrografico minore, garantendo che gli strumenti esecutivi rispettino vincoli e limitazioni prescritti. Si richiamano altresì i disposti di cui al R.D. n. 523/1904.”

Il Responsabile del Settore  
Territoriale - Area Metropolitana  
arch. Grazia SARTORIO

Il Referente d’Area  
della Direzione Regionale  
Ing. Enrico ROSSO